

cale autorità, imperocchè stava nell'arbitrio del doge il convocare o no quel consiglio, e troppo facile gli riusciva comporlo di persone a se devote: rispetto poi a' due consiglieri, tanto poca era la loro influenza che non si trovano neppur nominati nelle carte del tempo. Tuttavolta il doge nella pubblicazione de' decreti usava questa formola: *Vital Michiel Dei gratia dux Venet., Croatiae, Dalmatiae etc. cum iudicibus et sapientibus etc.* Dall'altro canto era eccessiva altresì la licenza del popolo, che si manifestava assai di frequente con tumulti ed atti violenti. Conveniva dunque restringere e ben determinare i poteri del doge, provvedere al modo che le deliberazioni importanti di pace e guerra, le leggi regolatrici, gl'interessi infine che toccavano direttamente tutta la repubblica non fossero più nel suo arbitrio, ma avessero a dipendere da un consenso di uomini probi, illuminati, amanti della patria; conveniva ordinare la forma stessa d'elezione del doge, fatta fino allora tumultuariamente, e disegnare la parte spettante al popolo nel governo. Impresa era questa difficilissima, che incontrar doveva mille opposizioni, affrontare non lievi pericoli, e che richiedette, secondo attestano alcuni cronisti, ben 6 mesi prima di poter essere condotta a termine. Finalmente i principali (ossia l'antico tribunale o magistrato della Quarantia, così detto perchè composto di 40 membri, investiti nell'interregno della suprema autorità) convennero nell'opinione, che si dovesse scegliere 12 elettori, due per sestiere (in cui era già divisa Venezia), i quali nominando ciascuno 40 de' migliori cittadini, venisse a comporsi un gran consiglio di 480 individui da rinnovarsi ogni anno al s. Michele a' 29 settembre, per opera di nuovi elettori dallo stesso consiglio designati per nominazione e ballottazione (sulla varietà del numero de' componenti il consiglio, e di altro relativo a questo grave argomento, si ran-

noda il riferito nel n. 7 del § XVI). Doveva spettare a questo consiglio la distribuzione degli uffizi a maggioranza di suffragi, badando sempre a scegliere i migliori e più sufficienti cittadini, non che il preparare le leggi e gli oggetti da sottoporsi alla pubblica concione o assemblea (in questa durava nel 1305 sottoposta all'approvazione del popolo una tramutazione di pena concernente i ladri; e del 1311 si legge, *quod laudata et probata fuit ultroscripta correctio in publica concione*). Nelle materie di massima importanza, specialmente riferibili alla politica esterna, si continuò a convocare anche il consiglio de' Pregadi, che preparava le materie da proporsi al gran consiglio, e che divenuto poi stabile sotto il doge Jacopo Tiepolo del 1229-49, ebbe il nome di *Senato*. Infine a' due consiglieri del doge furono aggiunti altri 4, i quali avevano sempre più a limitare il suo potere, e gli fu tolta la facoltà di stabilire ne' trattati, co' vari principi e stati, condizioni speciali a favore di sè e del proprio commercio, come avevano fatto tra gli altri Orso Participazio I col patriarca Valperto d'Aquileia, Giovanni Participazio II con Carlo III il *Grosso* imperatore, Pietro Tribuno con Guido imperatore; non convenendo che il capo dello stato possa trovarsi in condizioni tali d'aver interessi differenti da quelli de' suoi sudditi. A compenso quasi dell'introdotta restrizione al potere del doge, ne fu accresciuta la pompa esteriore, e resa vieppiù sacra e tutelata la sua persona. Al suo uscire di casa non avea più ad essere accompagnato da' soli suoi servitori, ma da un corteggio di nobili e popolani; gli giurasse il popolo ogni 4 anni fedeltà per mezzo de' capi di contrada (a questo magistrato, che trovasi già nominato nel XII secolo, dice il Romanin col Muazzo, *Storia del governo della repubblica di Venezia*, come si vede da leggi posteriori, spettava oltre il far giurare al popolo l'ubbidienza, le distribuzioni del frumento, l'os-